



Avviso 2-2010
PARI OPPORTUNITA'

Piani aziendali

1. Attività finanziabili

- 1.1. Il Fondo paritetico interprofessionale nazionale Fondo Banche Assicurazioni (di seguito FBA), reso operativo con D.M. 91/V/2008 del 16 aprile 2008 del Ministero del Lavoro, pubblicato in G.U.R.I. n. 111 del 13 maggio 2008, promuove il presente Avviso per sostenere e finanziare azioni finalizzate all'erogazione di formazione continua mediante Piani aziendali in materia di Pari Opportunità. La finalità del presente Avviso è promuovere il finanziamento di attività formative di tipo sistematico e generale (corsi, seminari, laboratori), rivolte a tutti gli attori sociali interessati al tema: lavoratori, lavoratrici, rappresentanti delle Parti Sociali, responsabili della selezione e della gestione delle risorse umane. L'obiettivo generale è quello di accrescere la capacità competitiva dell'azienda e sostenere una migliore occupabilità delle lavoratrici attraverso la realizzazione di attività formative dedicate alle problematiche organizzative e gestionali con un'ottica di mainstreaming di genere.
- 1.2. L'Avviso avrà una durata di 12 (dodici) mesi dalla sua pubblicazione, salvo eventuale proroga o conclusione anticipata deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

2. Risorse finanziarie

- 2.1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è di € 6.000.000,00 (sei milioni).
- 2.2. In caso di esaurimento della somma disponibile, di cui al punto 2.1, prima della scadenza finale dell'Avviso sarà resa nota, con le stesse modalità di pubblicazione dell'Avviso, la data di chiusura anticipata del periodo di validità.

3. Importo del finanziamento

- 3.1. Il parametro di finanziamento erogato dal Fondo per un'ora di formazione per lavoratore (costo ora/allievo) è fissato dalla tabella seguente:

Metodologia didattica	Valore orario
Lezioni frontali, aula	€ 30,00 h
Coaching (solo se certificati)	€ 120,00 h
Altre metodologie attive ¹	€ 60 h
Formazione con FAD	€ 10,00 h

- 3.2. Misure propedeutiche o accompagnatorie potranno essere finanziabili fino un massimo del 20% del contributo medesimo.
- 3.3. Non saranno ammesse attività pregresse rispetto alla data di approvazione del Piano.
- 3.4. Il finanziamento massimo di un Piano da parte del Fondo è stabilito in base al totale aggregato dei dipendenti di tutte le imprese coinvolte, secondo la seguente tabella:

Totale dipendenti	Finanziamento
Da 0 a 500 dipendenti	€ 50.000
Da 501 a 2.000 dipendenti	€ 100.000
Da 2.001 a 5.000 dipendenti	€ 200.000
Da 5.001 a 10.000 dipendenti	€ 300.000
Da 10.001 a 30.000 dipendenti	€ 400.000
Oltre i 30.000 dipendenti	€ 500.000

- 3.5. Ulteriori vincoli al finanziamento:

- Un'impresa può essere coinvolta in un solo piano;
- Alle imprese che hanno aderito al Fondo nell'anno 2010 il finanziamento sarà ridotto del 50%.

¹ Ad esempio: mentoring, tutoring, action learning, teatro d'impresa, ecc.

4. Inizio e termine delle attività formative

- 4.1. Le attività formative potranno iniziare solo dopo l’approvazione delle domanda da parte del Consiglio d’Amministrazione del Fondo.
- 4.2. Le attività formative dovranno terminare entro 12 mesi (dodici mesi) dall’approvazione della domanda, pena la revoca o la revisione del finanziamento.

5. I Destinatari delle attività formative

- 5.1. I destinatari dell’attività formativa sono i lavoratori/lavoratrici dipendenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui all’art. 12 della legge n. 160/1975, così come modificato dall’art. 25 della legge n. 845/1978 e successive modificazioni.

6. I Soggetti Presentatori

- 6.1. Possono presentare Piani aziendali i seguenti soggetti, comunque aderenti al Fondo:
 - a. Singola impresa per i propri dipendenti.
 - b. Impresa Capogruppo. In questo caso, oltre che i propri dipendenti, può coinvolgere anche quelli delle imprese costituenti il Gruppo.
 - c. Impresa facente parte di un Gruppo se espressamente delegata da una o più imprese del Gruppo o dalla Capogruppo. In questo caso può presentare per i propri dipendenti e/o per quelli delle imprese indicate in delega.
- 6.2. I Soggetti Presentatori elencati ai punti b. e c. possono presentare anche se i propri dipendenti non beneficeranno della formazione.

7. Gli Attuatori

- 7.1. Per lo svolgimento delle attività formative le imprese beneficiarie del contributo si

avvarranno di strutture esterne (di seguito definite Attuatori), che possiedano il seguente requisito:

- Società di consulenza e formazione con esperienza in materia di Politiche di Genere e Pari Opportunità, che negli ultimi 5 anni abbiano realizzato progetti e interventi formativi in materia, da documentare in fase di presentazione dei Piani;
- 7.2. I Soggetti presentatori possono avvalersi di esperte/i con esperienza in materia di Politiche di Genere e di Pari Opportunità, che negli ultimi 5 anni abbiano realizzato progetti ed interventi formativi in materia, da documentare in fase di presentazione dei piani.
- 7.3. I Soggetti Presentatori possono inoltre avvalersi di strutture formative proprie, interne alle imprese o al Gruppo di imprese, per particolari aspetti legati all'organizzazione del lavoro della propria azienda, nei limiti del 10% del valore complessivo del monte ore di didattica.
- 7.4. Da tale limite sono esclusi eventuali docenti interni in possesso di certificazione o attestati relativi a competenze per l'utilizzo di metodologie didattiche attive (ad esempio, certificazione per attività di coaching).
- 7.5. Un piano può prevedere più Attuatori.
- 7.6. Per le attività non formative, i Soggetti Presentatori possono avvalersi di società o esperte/i che non rientrano nei requisiti di cui ai punti 7.1. e 7.2.

8. Accordo sindacale

- 8.1. Per i Piani aziendali, l'Accordo sarà sottoscritto tra l'impresa e le rappresentanze dei lavoratori di riferimento presenti in azienda appartenenti alle OO.SS. di categoria creditizio-finanziarie e assicurative delle Organizzazioni firmatarie dell'Accordo di costituzione del Fondo. In completa assenza delle rappresentanze sindacali in azienda, l'Accordo dovrà essere sottoscritto tra l'impresa e le OO.SS. di categoria creditizio-finanziarie e assicurative a livello territoriale.

- 8.2. Ogni Accordo potrà contenere un verbale di assenso della Commissione Pari Opportunità, prevista dai contratti nazionali e integrativi (Art. 12 e 13 CCNL ABI, Art. art. 84 lettera t CCNL ANIA).
- 8.3. Qualsiasi tipologia di Accordo deve riportare il titolo del Piano e la denominazione del Soggetto Presentatore. Dovrà inoltre riportare, nell'intestazione e negli spazi per le firme, sia per la parte datoriale che sindacale, i seguenti dati:
 - nominativo completo del firmatario;
 - struttura datoriale o sindacale di appartenenza;
 - incarico ricoperto;
 - eventuale verbale di assenso della Commissione Pari Opportunità aziendale o nazionale.
- 8.4. Il verbale di assenso della Commissione Pari Opportunità dovrà contenere:
 - Il titolo del piano
 - Denominazioni delle Imprese Beneficiarie
 - Numero dei dipendenti coinvolti, suddivisi per genere.

9. Aiuti di Stato

- 9.1. Le attività di formazione da realizzare nel quadro del presente Avviso si configurano come Aiuti di Stato e devono quindi rispettare il Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 relativo Aiuti destinati alla Formazione oppure il Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, modificato con la Comunicazione della Commissione 2009/C 16/01.

10. Modalità e termini per la presentazione

- 10.1. I Piani saranno presentati esclusivamente on line, accedendo alla sezione "presenta un Piano" del sito www.fondofba.it, negli ultimi dieci giorni di ogni mese a partire dal 20 settembre 2010, fatta eccezione per i giorni festivi e del mese di dicembre 2010.

11. Ammissibilità e valutazione

- 11.1. Le attività di ammissibilità e valutazione saranno effettuate periodicamente.
- 11.2. Saranno ritenuti ammissibili esclusivamente i Piani:
 - a. pervenuti secondo la procedura informatica prevista;
 - b. accompagnati da un Accordo sindacale coerente con quanto indicato al Punto 8;
 - c. in cui il Soggetto Presentatore e Imprese Beneficiarie risultino aderenti a FBA – dalla presentazione del Piano sino alla chiusura della fase della rendicontazione.
- 11.3. La mancanza anche di un solo requisito tra quelli sopra elencati, costituisce motivo di esclusione del Piano.
- 11.4. Ai Soggetti Presentatori dei Piani valutati non ammissibili sarà comunicato il motivo di esclusione.
- 11.5. Ai Piani ritenuti ammissibili verrà assegnato un punteggio qualitativo, per un totale massimo di 1000 punti, sulla base dei criteri e parametri esposti all’Allegato 1 (Griglia di Valutazione) e all’Allegato 2 (Linee guida per la presentazione dei Piani formativi per iniziative di Pari Opportunità).
- 11.6. La valutazione dei Piani sarà effettuata con periodicità mensile.
- 11.7. Non saranno ritenuti finanziabili i Piani ai quali verrà attribuito un punteggio inferiore a 600/1000.
- 11.8. Il C.d.A. approverà, con la stessa periodicità della valutazione (di cui al precedente punto 11.6), le graduatorie dei Piani con valutazione superiore a 600 punti. Ciascuna di dette graduatorie avrà valore a sé stante, autonomo ed indipendente da graduatorie precedenti e/o successive. Il Fondo, al termine dell’iter di approvazione dei Piani formativi presentati, aggiornerà e comunicherà agli associati il valore economico residuale disponibile per finanziare i Piani successivi.

12. Procedure per l’attivazione del Finanziamento

- 12.1. Il Fondo comunicherà l’esito delle attività di ammissibilità e valutazione al Soggetto Presentatore e fornirà, qualora il Piano sia finanziato, il testo della Convenzione che

dovrà essere sottoscritto dal Rappresentante Legale del Soggetto Presentatore o da un Suo Delegato.

- 12.2. Il Soggetto Presentatore dovrà far pervenire la Convenzione sottoscritta, pena la revoca del finanziamento.

13. Ricorsi

- 13.1. In caso di non ammissibilità o di non finanziamento del Piano formativo, è ammesso il ricorso, da inviare entro il 10° giorno dalla pubblicazione della graduatoria, al Consiglio di Amministrazione di FBA. Il C.d.A. esaminerà tutti i ricorsi inoltrati e delibererà, a suo insindacabile giudizio, in merito.

14. Obblighi per la gestione e rendicontazione dei Piani

- 14.1. Gli obblighi per la gestione dei Piani sono precisati nella Convenzione e nel Regolamento per la gestione dei Piani Formativi 2010, che costituisce parte integrante del presente Avviso.

15. Valutazione delle azioni formative

- 15.1. A tutti i partecipanti ai corsi dovrà essere somministrato un questionario anonimo, disponibile in sede di gestione dei Piani (Allegato 3 - Questionario di valutazione del corso).
- 15.2. I questionari compilati dovranno essere inviati al Fondo per via telematica.

16. Rendicontazione ed erogazione del finanziamento

- 16.1. L'erogazione dei finanziamenti sarà successiva all'approvazione delle rendicontazioni.

- 16.2. Il Fondo si riserva di richiedere al Presentatore una fideiussione a garanzia del finanziamento.

17. Monitoraggio e controllo dei Piani

- 17.1. Il Soggetto Presentatore, in quanto titolare del Piano, è tenuto a fornire al Fondo tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio per elaborare e tenere sotto controllo gli indicatori fisici, procedurali e finanziari delle attività previste dai Piani formativi nonché la documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute secondo le indicazioni riportate nel Regolamento relativo al presente Avviso.

18. Informazioni

- 18.1. Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito al presente Avviso è possibile contattare il Servizio Valutazione all'indirizzo avviso210@fondofba.it.

19. Disposizioni finali

- 19.1. I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di presentazione dei piani, saranno utilizzati da FBA esclusivamente ai fini del presente Avviso, della relativa procedura di valutazione ed a scopi di statistica e di comunicazione garantendone l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con i sistemi automatici e manuali.

20. Altre informazioni

- 20.1. Il presente Avviso è disponibile on line sul sito istituzionale del Fondo: www.fondofba.it .

- 20.2. Ai sensi dell'art. 13 del testo unico sulla privacy, nell'ambito della raccolta delle informazioni relative ai Piani, è previsto il trattamento dei dati personali rientranti nella previsione legislativa.
- 20.3. In ordine alle finalità di raccolta e trattamento dei dati ivi contenuti, FBA informa che:
- i dati sono trattati con sistemi informatici e manuali. L'accesso ai dati e le operazioni di modifica dei dati, sono consentiti al solo personale espressamente incaricato del trattamento e/o ai soggetti incaricati della valutazione e del controllo dei Piani formativi;
 - le principali finalità del trattamento dei dati sono relative alla:
 - raccolta, valutazione, selezione dei Piani formativi inviati a FBA dalle imprese;
 - gestione dei Piani formativi;
 - formazione dell'indirizzario per l'invio delle comunicazioni ai soggetti promotori e alle imprese partecipanti, e di altro materiale su iniziative specifiche.
 - il conferimento dei dati è indispensabile per la raccolta, valutazione, selezione dei Piani formativi. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di accedere ai finanziamenti erogati da FBA. Ai fini del corretto trattamento dei dati è necessario che il Responsabile del Piano comunichi tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti;
 - i dati possono essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni competenti (es. Regioni), a organismi preposti alla gestione e al controllo (es. revisori contabili), al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
- 20.4. Gli interessati hanno il diritto di conoscere quali sono i dati e come vengono utilizzati rivolgendo una richiesta a: Fondo Banche Assicurazioni, Lungotevere dei Mellini, 17 - 00193 Roma, e-mail: info@fondofba.it.

Roma, data di pubblicazione